

DELIBERA N. 246/12/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' JET S.R.L. (EMITTENTE
TELEVISIVA LOCALE STUDIO 100)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 36 BIS , COMMA 1, LETTERA A)
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN COMBINATO
DISPOSTO CON L'ARTICOLO 13, COMMA 3 DEL DECRETO
MINISTERIALE 9 DICEMBRE 1993, N. 581.

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 18 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo*

alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni;

VISTA la legge della regione Puglia n. 3 del 28 febbraio 2000, *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni* (Corecom) pubblicata sul B.U.R. Puglia n 27 il 29 febbraio 2000;

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2006 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Corecom Puglia;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale;*

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;*

VISTA la convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Corecom Puglia che tra l'altro disciplina i rapporti tra i soggetti firmatari e individua le ulteriori materie oggetto della delega tra cui l'attività di monitoraggio e di vigilanza del sistema dei media locali;

VISTO l'atto CONT 07/12 del 24 maggio 2012, notificato il 25 maggio 2012, alla società JET SRL, con sede legale in Contrada Feliciolle snc-74010 Statte (Taranto), esercente l'emittente televisiva locale *Studio 100*, con cui il Corecom Puglia ha contestato che in ciascuna puntata del programma *Summertime estate duemilaundici*, trasmesso il 27- 28-29-30 e 31 agosto 2011 e 1 settembre 2011, sono state presentate strutture commerciali, descrivendone i servizi offerti, e sono state trasmesse inquadrature di cartelli e loghi pubblicitari e scritte in sovrimpressione e a scorrimento, riportanti l'indirizzo ed i numeri telefonici delle strutture presentate e gli indirizzi mail, privi della scritta identificativa "Messaggio promozionale". in violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 177/05 integrato dal decreto legislativo 44/10, in combinato disposto con l'articolo 13, comma 3, del decreto ministeriale n. 581/93.

RILEVATO che la società non ha inviato memorie giustificative e non ha richiesto audizione;

RILEVATO che il Corecom Puglia con propria nota del 21 settembre 2012, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista per la violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 177/05 integrato dal decreto legislativo 44/10, in combinato disposto con l'articolo 13, comma 3, del decreto ministeriale n. 581/93;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, lettera a) dlgs 177/05: (Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche) <Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte>; che all'articolo 13, comma 3 del decreto 581/93 <Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta "messaggio promozionale" per tutta la loro durata>.

RILEVATO che dalla documentazione versata in atti risulta la violazione delle predette disposizioni della emittente televisiva locale *Studio 100* in ciascuna puntata del programma *Summertime estate duemilaundici*, trasmessa il 27- 28-29-30 e 31 agosto 2011 e 1 settembre 2011, sub specie di telepromozione non segnalata;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Corecom Puglia;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00), a euro 25.822,8 (venticinquemilaottocentoventidue/8), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale, pari a euro 1.033,00 (milletrentatrè/00), in relazione ai criteri di cui all'art.11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, riferita all'assenza

della scritta “messaggio promozionale”, si tiene conto della circostanza che la violazione risulta isolata nella giornata;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società JET S.r.l, in quanto esercente l'emittente televisiva locale *Studio 100* si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio, corrispondente alla sanzione di euro 1.033,00 prevista per ciascuna violazione nella misura del minimo edittale moltiplicata per n. 6 giornate in cui sono stati rilevati gli episodi di violazione, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31, del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società JET S.r.l. , con sede legale in Contrada Feliciolle snc-74010 Statte-Taranto, esercente l'emittente televisiva locale *Studio 100*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) per le n. 6 giornate in cui sono stati rilevati gli episodi di violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'articolo 13, comma 3, del decreto ministeriale n. 581/93;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 246 /12/CSP*”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 246/12/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 18 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Antonio Perrucci